

SINTESI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
"BANDO SARDEGNA"

Al fine di assumere correttamente il rischio degli impianti fotovoltaici che usufruiranno degli incentivi stanziati da Regione Sardegna, occorrerà inserire manualmente l'inclusione dell'estensione "fenomeno elettrico batterie e accumulatori" quando presenti.

Le condizioni hanno già tutte le estensioni richieste dal Bando di Regione Sardegna, con l'eccezione della copertura per "attacchi cyber", per cui è verrà attivata l'estensione di garanzia inserendo in appendice di precisazione (vd. DANNI MATERIALI E DIRETTI RICONDUCIBILI AD ATTACCHI CYBER) il cui testo viene riportato in seguito.

La somma assicurata per i danni da interruzione di esercizio dovrà corrispondere al valore di produzione di energia venduta (la quantità di energia elettrica immessa in rete) ed il prezzo di vendita dell'energia elettrica stabilito dal GSE nel regime di "Ritiro Dedicato". Si rammenta infatti che gli impianti fotovoltaici ammessi al Regolamento del Reddito Energetico Nazionale cedono l'energia elettrica prodotta e non auto-consumata al GSE, in regime di "Ritiro Dedicato". Questa energia è valorizzata economicamente dal GSE;

- durata polizza 10 anni con frazionamento annuale e senza tacito rinnovo;
- il bando non prevede l'inserimento di alcun vincolo a favore di Regione Sardegna o GSE.

La presente polizza è stipulata per:

- gli impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica installati a servizio di abitazioni civili con potenza nominale compresa tra 3kWp e 6 kWp e non superiore alla potenza impegnata sul Punto di prelievo (PoD) risultante in bolletta, tolleranza del 20%;
- gli Assicurati che beneficiano degli incentivi economici per l'acquisto di un Impianto fotovoltaico come previsto dal bando di Regione Sardegna "INCENTIVI ALLE PERSONE FISICHE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI
- ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA DESTINATI ALL'AUTOCONSUMO" Legge Regionale 5 dicembre 2024 n. 20 Articolo 2 comma 1 lettera a), come da DGR n. 33/16 del 25/06/2025, così come riportato all'art.8 "Interventi ammissibili ed entità incentivo" comma 5 lettera c.

INTEGRAZIONE DEFINIZIONI DI POLIZZA

Attacco Cyber Azione di tipo informatico posta in essere da Terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone anche mediante l'illecito accesso, l'utilizzo o la sottrazione di dati ad esse riferibili.

Rientra inoltre nella definizione di Attacco cyber anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando).

ESTENSIONI DI GARANZIA

DANNI MATERIALI E DIRETTI RICONDUCIBILI AD ATTACCHI CYBER

A parziale deroga dell'art. DMD.6 - Esclusioni, Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti all'impianto fotovoltaico assicurato causati dai seguenti eventi, anche qualora riconducibili ad Attacchi Cyber:

1. Incendio;
2. Fulmine;
3. Esplosione;
4. Scoppio;
5. Implosione;

6. Fenomeno elettrico e Guasto macchine qualora sia assicurato il rischio e richiamata la clausola DMD.2.3 Guasti macchina;
7. Furto e Rapina, qualora sia assicurato il rischio e richiamata la clausola DMD. 2.2 - Furto;

Sono comunque sempre esclusi i Danni diretti subiti dall'Impianto fotovoltaico se verificatisi in conseguenza della propagazione degli effetti di un Attacco Cyber a società, enti, aziende o reti e che quindi non abbiano come obiettivo diretto ed unico il luogo presso cui è installato l'Impianto fotovoltaico. In caso di danno risarcibile a termini della presente garanzia, l'indennizzo sarà liquidato previa deduzione dello scoperto e della relativa franchigia riportata sulla Scheda di polizza per ogni danno. Indennizzo non può essere superiore all'importo indicato nella Fattura di acquisto dell'Impianto fotovoltaico al netto del Degrado d'uso.

- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie riportate sulla Scheda di polizza per le quali è stato corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata per le somme assicurate indicate nella Scheda di polizza;
- alcune garanzie possono prevedere limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e/o franchigie indicati sulla Scheda di polizza o nelle Condizioni di Assicurazione;
- le limitazioni e le esclusioni contrattuali, che determinano la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo o le disposizioni che introducono obblighi a carico dell'Assicurato, sono evidenziate con carattere "grassetto" nelle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente dispone di un'Area Internet riservata (c.d. Home Insurance) a cui può accedere previa registrazione. Le modalità per effettuare la registrazione sono descritte nella documentazione allegata al presente contratto. Tramite l'Area Riservata, il Contraente può effettuare, tra le altre, le seguenti operazioni:

- pagare i premi assicurativi successivi al primo;
- presentare una denuncia di sinistro;
- richiedere di modificare i propri dati personali.

Legenda delle sigle di Sezione utilizzate

All'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione ciascuna Sezione è individuata da una sigla, come diseguito riportato:

- NC: Norme comuni a tutte le Sezioni
- DMD: Danni materiali diretti
- DIE: Danni da interruzione di servizio
- RC: Responsabilità Civile
- SXDMDDIE: Norme che regolano la liquidazione per le Sezioni Danni Materiali Diretti e Danni da Interruzione di Esercizio
- SXDMD: Norme che regolano la liquidazione per la Sezione Danni Materiali Diretti
- SXDIE: Norme che regolano la liquidazione per la Sezione Danni da Interruzione di Esercizio
- SXRC: Norme che regolano la liquidazione per la Sezione Responsabilità Civile Terzi

GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni e immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi telefoni cellulari, tablet e smartphone.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attività di collaudo: insieme di operazioni messe in atto al fine di verificare il corretto funzionamento del macchinario, prima che lo stesso venga destinato all'utilizzo.

Atto di terrorismo: s'intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono per sé, per conto altrui o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare unostato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose assicurate: vedasi "Macchinari".

Danni diretti: i danni materiali che le Cose Assicurate subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danni consequenziali: i danni alle Cose Assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.

Danni in serie: i danni derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi.

Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività: sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose Assicurate.

Fenomeno elettrico: s'intende l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusione, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti, corpi illuminanti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica e alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, elaborazione.

A maggiore precisazione si intende per:

- Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso.

- Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto.
- Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche od imputabili all'Azienda di gestione/distribuzione/fornitura di energia elettrica.
- Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Familiari: persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato.

Franchigia: la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GSE: gestore dei Servizi Elettrici SPA, socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è l'Ente attuatore del sistema di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in ottemperanza alla direttiva UE 201/77 che a sua volta ottempera agli obiettivi dichiarati nel protocollo di Kyoto.

Guasto macchina: s'intendono tutti i danni derivanti al macchinario da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione fenomeni elettrici, elettronici e simili, salvo quelli causati da incendio, esplosione e scoppio.

Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro.

Installazioni a terra: s'intendono tutte quelle non posizionate sul tetto di edifici o fabbricati oppure posti su tettoie, pensiline o tetti con altezza di gronda inferiore a metri 2,5 dal piano accessibile più vicino.

Installazione su tetto: s'intendono tutte quelle posizionate su tetti di edifici abitati o comunque non abbandonati. Si precisa che il tetto deve essere situato ad altezza uguale/superiore a metri 2,5 dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Linee aeree regolari: s'intendono i voli di linea di servizi di trasporto aereo o merci effettuati in base ad un orario pubblicato con caratteristiche di regolarità e frequenza tali da costituire una evidente serie sistematica di voli. Sono quindi esclusi i voli charter e private jet.

Macchinari: macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili). Si intendono comprese anche le apparecchiature elettroniche.

A maggior precisazione, sono compresi nella presente definizione:

- Accumulatori/batterie (posti sotto tetto dei locali in uso al Contraente/Assicurato): detti anche sistemi di accumulo o sistemi di storage, sono batterie che permettono di ottimizzare produzione e consumi elettrici, utilizzando al meglio l'energia prodotta dall'impianto di energia rinnovabile;
- Impianti a biomasse e/o a biogas: impianti termoelettrici alimentati da biogas che trasformano l'energia termica contenuta nel biogas in energia meccanica e successivamente in energia elettrica;
- Impianti idroelettrici: impianti costituiti da centrali idroelettriche con opere di ingegneria idraulica posizionate in successione ed accoppiate a dei macchinari per la produzione di energia elettrica da masse di acqua in movimento. Si distinguono: impianti a serbatoio, a

bacino, ad acqua fluente;

- Impianti eolici: impianti costituiti da una centrale eolica (o parco eolico) con aerogeneratori (turbine con pale eoliche) localizzati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro per la produzione di energia sfruttando la forza del vento;
- Impianti a pannello solare termico: dispositivi costituiti da pannelli solari termici che sfruttano i raggi solari per scaldare un liquido;
- Impianti a pannello solare fotovoltaico: dispositivi che trasformano la luce solare direttamente in energia elettrica;
- Impianti di cogenerazione: impianti per la produzione ed il consumo contemporaneo di diverse forme di energia secondaria (energia elettrica e/o meccanica ed energia termica) partendo da un'unica fonte rinnovabile attuata in un unico sistema integrato;
- Impianti di trigenerazione: impianti che implicano la produzione contemporanea di energia meccanica, elettrica, calore e freddo, utilizzando un solo combustibile;
- Impianti di teleriscaldamento: impianti che consentono il riscaldamento di abitazioni civili, siti commerciali o produttivi con distribuzione di acqua calda o vapore, attraverso particolari tubazioni e proveniente da una centrale di produzione di calore;
- Impianti di pirolisi e carbonizzazione: impianti che consentono l'applicazione di processi chimici/biologici per l'ossidazione parziale della biomassa ottenendo sottoprodotti solidi, liquidi e gassosi;
- Impianti di digestione aerobica ed anaerobica: impianto per la degradazione di sostanza organica in prodotti non putrescibili attraverso l'azione di microrganismi in condizioni sia aerobiche sia anaerobiche.

Marcia commerciale: inizio dell'attività produttiva del macchinario.

Polizza: vedasi "Scheda di polizza".

Premio: la somma dovuta dal Contraente.

Primo rischio assoluto: valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione di franchigie e scoperti riportati nelle apposite Sezioni.

Regola proporzionale: la riduzione dell'indennizzo in proporzione tra la somma assicurata e il valore del bene al momento del sinistro quando quest'ultimo valore è maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Repowering/ripotenziamento: intervento di sostituzione di componenti vecchie negli impianti alimentati da fonti rinnovabili, finalizzato a rendere l'installazione più moderna ed efficiente, nonché ad aumentarne la potenza, con un incremento delle prestazioni energetiche.

Revamping/ammodernamento: intervento che si limita a ripristinare le prestazioni originali di un impianto tramite una sostituzione delle sue componenti. Non include l'incremento della potenza nominale.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sabotaggio organizzato: s'intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le Cose Assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Scheda di polizza (o Polizza): il documento che comprova l'assicurazione, stampato, sottoscritto e vincolante per le Parti in cui sono individuati: cosa si assicura, le garanzie, le somme assicurate ed i massimali, il premio ed altri elementi contrattuali.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Sistema di accumulo: è un insieme di accumulatori o batterie che stoccano l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici e che non viene immediatamente consumata. Questo meccanismo consente di accumulare l'energia in eccesso rispetto ai consumi e utilizzarla senza che sia necessario richiederla alla rete elettrica.

Società capogruppo (o società madre): società che controlla altre società, mediante il possesso di partecipazioni azionarie.

Società collegata: società collegata ad altra società e controllata da una capogruppo o società che possiede una partecipazione (non maggioritaria) in altra società.

Società controllata: società che è soggetta al controllo di una capogruppo.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la stipula del contratto.

NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza;
- ii) per il tramite della Compagnia che agisca in qualità di distributore;
- iii) per il tramite di intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall' Assicurazione direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza che consentono di giungere anche fino alla stipula del contratto stesso;
- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e-mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenza clienti oppure accedendo all'area personale del sito. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una email. Il Contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo email sopra indicato.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i

consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando L'Assicurazione, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali.

NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la fine dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

NC.2 - Modifiche dell'assicurazione

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

NC.3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

NC.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'assicurazione è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C.

NC.5 - Altre Assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto all'assicurazione dell'esistenza e/o della successiva stipula di altre assicurazioni per gli stessi rischi e garanzie, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro deve essere dato avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra può comportare la perdita dell'indennizzo.

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicazione nel caso in cui le altre garanzie derivino da polizze automaticamente contratte con la titolarità di carte di credito, conti correnti bancari ed altri servizi simili.

NC.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24:00 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di perfezionamento del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la Polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito . In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento presente nella documentazione di Polizza e indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto.

Per il contratto stipulato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La Polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Assicurazione al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Se intervengono modifiche tariffarie, il contratto può prevedere un adeguamento del premio alla scadenza contrattuale. L'Assicurazione ne dà comunicazione al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale stessa. Le nuove condizioni tariffarie si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio. Se il Contraente non intende accettarle, deve inviare disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

NC.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini contrattuali, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte dell'Assicurazione ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

L'assicurazione entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto, relativa al periodo di rischio non goduto.

NC.8 - Ripensamento dopo la stipulazione - Diritto di recesso anticipato

Se il contratto è perfezionato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare all'assicurazione, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- (i) invio di una e-mail alla casella di posta elettronica certificata , oppure
- (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito.

La comunicazione di recesso deve contenere gli elementi identificativi del contratto (Contraente e n. di Polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le Agenzie.

NC.9 - Proroga dell'assicurazione

Fermo quanto previsto al precedente articolo NC.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

NC.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC.11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o

sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

NC.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NC.13 - Mediazione Obbligatoria

Fatte salve le altre procedure di risoluzione delle controversie e di reclami previste dalla Polizza, tutte le controversie collegate a questo contratto per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intende promuovere un giudizio, prevedono che venga effettuato un tentativo di Mediazione. Tale obbligo è previsto, dall'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche. La Mediazione, si svolge davanti ad uno degli Organismi scelti dalla parte richiedente tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente, iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Per semplicità si consiglia di consultare l'Albo Mediatori Civili disponibile sul sito www.giustizia.it. Se il contratto è stato stipulato con un consumatore, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di Mediazione si svolge davanti ad uno degli Organismi di Mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell'assicurato. L'Organismo di Mediazione prescelto può prevedere la possibilità di svolgere la Mediazione in modalità telematica (on line). In questo caso si conviene che la Mediazione è iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. Al procedimento di Mediazione si applica il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità e dei relativi criteri di calcolo, in vigore al momento dell'attivazione della procedura, sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

In ogni caso la Parte richiedente si impegna ad indicare nell'istanza di Mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della Polizza).

DMD - SEZIONE DANNI MATERIALI DIRETTI

Che cosa posso assicurare

DMD.1 - Che cosa si assicura

Si assicurano esclusivamente i Macchinari - come da definizione del Glossario - posti nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione indicata in Polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

DMD.2 - Rischi assicurati

Le seguenti garanzie si intendono operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza e pagato il relativo premio.

DMD.2.1 - Danni materiali e diretti (BASE)

L'assicurazione indennizza tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali, causati alle Cose Assicurate collaudate, installate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale salvo quanto escluso.

DMD.2.2 - Furto (OPZIONALE)

A parziale deroga di quanto indicato all'art. DMD. 6 - Esclusioni, L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti causati da furto alle Cose Assicurate a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

A. violandone le difese esterne mediante:

- rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
- uso di grimaldelli o arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;

B. con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale;

C. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi; è compreso il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro Familiari) solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi;

Se per tutte le Cose Assicurate, o per parte di esse, sono previste in Polizza particolari difese interne, la copertura è operante soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, ha violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle Cose Assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. È inoltre compreso il furto commesso senza introduzione nei locali:

- attraverso le luci di serramenti, ove ammesse e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8:00 e le ore 21:00 e non oltre, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrine (purché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso e il furto avvenga con rottura;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

DMD.2.3 - Guasti macchina (OPZIONALE)

A parziale deroga di quanto indicato all'art. DMD. 6 - Esclusioni, L'assicurazione indennizza i guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi.

DMD.3- Condizioni sempre operanti (BASE)

Si intendono sempre operanti le estensioni qui di seguito riportate.

DMD.3.1 - Spese di demolizione e sgombero

L'assicurazione rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro per un importo fino al 10% dell'indennizzo del sinistro liquidabile a termini di polizza, con il limite riportato sulla Scheda di polizza, fermo quanto previsto dall'articolo DMD.9 - Limite massimo dell'indennizzo.

Sono esclusi i residui rientranti nella categoria Pericolosi, Tossici e Nocivi, cose contenenti amianto e i Radioattivi, come normati dalle leggi in materia (D.P.R. 165/64).

DMD.3.2 - Ricorso Terzi

L'Assicurazione tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza dell'importo indicato sulla Scheda di polizza, dalle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi sino alla concorrenza del 10% del massimale stabilito sulla Scheda di polizza.

DMD.3.3 - Strade e piste di accesso alle turbine eoliche

L'Assicurazione rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato allo scopo di ripristinare la viabilità ad uso dell'impianto eolico. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con lo scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro e con il limite di indennizzo paria 15.000 euro.

DMD.4 - Condizioni aggiuntive

Le seguenti Condizioni aggiuntive si intendono operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza.

DMD.4.1 - Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità (OPZIONALE)

A parziale deroga di quanto stabilito all'art. SXDMD.5 - Determinazione del danno penultimo capoverso, la garanzia è estesa alle maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, esclusi quelli aerei.

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. DMD. 12 - Deroga alla regola proporzionale.

DMD.4.2 - Maggiori spese per trasporti aerei (OPZIONALE)

A parziale deroga di quanto stabilito all'art. SXDMD.5 - Determinazione del danno penultimo capoverso, la garanzia è estesa alle maggiori spese per trasporti con linee aeree regolari.

La garanzia è prestata con franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. DMD.12 - Deroga alla regola proporzionale.

DMD.4.3 - Terremoto (OPZIONALE)

A parziale deroga dell'art. DMD.6 - Esclusioni, L'Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti alle Cose Assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

DMD.4.4 - Inondazione e alluvione (OPZIONALE)

A parziale deroga dell'art. DMD.6 - Esclusioni, L'Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti alle Cose Assicurate cagionati da inondazioni ed alluvioni, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Sono esclusi i danni:

- **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se non connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sulle Cose Assicurate;**

- **ad impianti in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento.**

Il pagamento dell'indennizzo, per singolo sinistro, sarà effettuato:

- previa detrazione dello scoperto e minimo di scoperto indicati sulla Scheda di polizza; se in corrispondenza dello scoperto è riportata una percentuale pari a 0, il minimo di scoperto deve intendersi operante a titolo di franchigia;
- con il limite di indennizzo riportato sulla Scheda di polizza.

DMD 4.4.1 - Franamento, cedimento o smottamento del terreno (OPZIONALE)

L'Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Cose Assicurate per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da inondazione e alluvione in genere o da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%, per singolo sinistro, con un minimo pari al minimo di scoperto riportato nella garanzia Inondazione e Alluvione;
- il limite di indennizzo, per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa, è pari al 30% della somma assicurata con il massimo di 300.000 euro.

DMD.4.5 - Terrorismo e sabotaggio organizzato (OPZIONALE)

A parziale deroga dell'art. DMD.6 - Esclusioni, L'Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti alle Cose Assicurate causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato da parte di chi per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le Cose Assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

DMD.4.6 - Colpa grave (OPZIONALE)

A parziale deroga dell'art. DMD.6 - Esclusioni ed esclusivamente per danni da incendio, L'Assicurazione indennizza i danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, nonché commessi o agevolati dalle persone per le quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere.

DMD.4.7 - Fenomeno elettrico su batterie e accumulatori (OPZIONALE)

A parziale deroga di quanto stabilito dagli articoli DMD.7.3 - Operatività della garanzia fenomeno elettrico e DMD.7.4 - Operatività della garanzia guasti macchina, L'Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti a batterie ed accumulatori a servizio dell'impianto fotovoltaico.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato:

- previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo indicato sulla Scheda di polizza;
- nel limite previsto per la garanzia Fenomeno Elettrico con il limite di indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari al 20% del valore dell'impianto.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, rispetto al valore a nuovo della batteria/accumulatore,

sull'indennizzo verrà applicato un deprezzamento del 50% al sesto anno di vetustà e, per ciascun anno successivo, un ulteriore incremento del deprezzamento del 10%.

DMD.4.8 - Deroga alla garanzia furto (OPZIONALE)

Limitatamente agli impianti fotovoltaici installati a terra, oppure su tettoie, pensiline o tetti con altezza di gronda inferiore a 2,5 metri dal piano accessibile più vicino e con valore fino a 30.000 euro, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. DMD.7.1 - Operatività della garanzia furto, si conviene che, in caso di area non protetta con impianto TVCC oppure con impianto antintrusione perimetrale/volumetrico, la garanzia furto rimarrà comunque operante.

DMD.4.9 - Garanzia limitata (OPZIONALE)

In deroga a quanto stabilito all'art. DMD.2.1 - Danni materiali e diretti, sono assicurati esclusivamente i danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

DMD.5 - Condizioni di assicurabilità

Le seguenti condizioni sono essenziali per la validità della copertura della presente Sezione:

- conclusione con esito positivo delle attività di collaudo e testing dell'impianto assicurato;
- inizio della marcia commerciale dell'impianto assicurato;
- assenza di macchinari o parti di macchinari che possono essere considerati dei prototipi per tipologia del progetto o dei materiali impiegati.

DMD.6 - Esclusioni

Sono esclusi:

- a) i danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, occupazione di fabbrica o di edifici in genere che si protragga oltre 5 giorni, requisizioni;
- b) i danni causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) i danni causati da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- d) i danni causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, nonché commessi o agevolati dalle persone per le quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
- e) i danni causati da terremoto, inondazione, alluvione, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve;
- f) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione, a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- g) i danni di deterioramento, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle Cose Assicurate,

contaminazione e/o inquinamento, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;

- h) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle Cose Assicurate;
- i) i danni derivanti da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- j) i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che L'Assicurazione ne fosse a conoscenza;
- k) i danni causati da crollo, collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni, restringimenti, sfondamenti sia del pannello che dell'immobile sul quale sono eventualmente installati;
- l) i danni di frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- m) i danni da errori di progettazione, di calcolo, vizi del materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- n) i difetti di rendimento;
- o) i maggiori costi di riparazione o sostituzione dovuti ad ordinanze e/o disposizioni di Autorità o leggi che regolamentino la condizione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti;
- p) le perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose Assicurate fatto salvo quanto disposto dalla sezione Danni da interruzione di esercizio, se sottoscritta;
- q) i danni di inquinamento e/o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo compreso contaminazione da amianto e da sostanze radioattive ed i maggiori oneri conseguenti per il relativo smaltimento e bonifica;
- r) i danni verificatisi a seguito di urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- s) i danni a cose in leasing, se assicurate con specifica polizza;
- t) i danni verificatisi dopo 15 anni dal 31 dicembre dell'anno di realizzazione, Repowering/ripotenziamento, Revamping/ammodernamento dell'impianto;
- u) i danni agli impianti:
 - off-shore
 - considerati abusivi, al momento dell'installazione e montaggio, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia e che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle Leggi vigenti in materia, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
 - che non siano muniti di sistema di controllo per il blocco quando il vento raggiunga velocità elevate;

- v) i danni alle tubazioni o ai cavi interrati se non protetti come da specifiche di posa;
- w) i danni alle apparecchiature in genere prima del completamento dei collaudi e di favorevole delibera tecnica;
- x) i danni alle linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 200 metri dall'ubicazione dell'impianto;
- y) i danni ai pali, micropali, diaframmi, palancole, berlinesi ancoraggi, chiodature e qualsiasi altra struttura di rinforzo del terreno;
- z) i danni o la responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; L'Assicurazione non risponde delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche se ne deriva un danno altrimenti coperto ai sensi della presente Polizza.

Sono inoltre esclusi:

- i danni di furto, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi in copertura;
- guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi.

DMD.6.1 - Sanzioni e restrizioni

L'Assicurazione non è tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza se tale copertura, risarcimento o prestazione possono esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

DMD.6.2 - Esclusione malattie

Sono esclusi tutti i danni, le interruzioni di attività e/o qualsiasi altro danno derivanti, direttamente o indirettamente, da epidemie e/o pandemie.

Ai sensi della presente esclusione, per pandemia si intende qualsiasi malattia o agente patogeno dichiarati come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Ai sensi della presente esclusione, per epidemie si intende qualsiasi malattia o agente patogeno:

- previsti dal Piano Pandemico nazionale o da analoghe leggi/disposizioni legislative emesse da autorità governative di altri paesi;

- definiti in seguito a uno stato di epidemia dal Governo Italiano o da altre agenzie autorizzate dal Governo Italiano o da Governi di altri Stati.

La presente esclusione si intende valida a partire dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiara la pandemia o l'Autorità Governativa o le Agenzie autorizzate degli altri paesi dichiarano lo stato di pandemia e/o epidemia.

DMD.7 - Delimitazioni operatività delle garanzie

DMD.7.1 - Operatività della garanzia furto

La garanzia furto all'interno dei locali assicurati è prestata alle seguenti condizioni:

- i locali contenenti le Cose Assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia;
- il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale).

Se, in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati si riscontra che le caratteristiche costruttive degli stessi non sono conformi a quanto sopra indicato, L'Assicurazione corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine della presente Sezione restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. Lo scoperto non verrà applicato se la difformità risulta essere ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali.

Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose Assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm².

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

In caso di sinistro:

- 1) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, L'Assicurazione corrisponde l'indennizzo liquidabile a termini di Polizza senza eccezioni;
- 2) se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi alle "Caratteristiche dei fabbricati contenenti le cose assicurate" oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, L'Assicurazione corrisponde l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato.

Quando è applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente Sezione, l'importo della

franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di Polizza.

Impianti fotovoltaici

1) Impianti installati a terra

Per le installazioni a terra, oppure su tettoie, pensiline o tetti con altezza di gronda inferiore a 2,5 metri dal piano accessibile più vicino:

- a) le Cose Assicurate devono essere installate in area provvista di recinzione metallica o in calcestruzzo armato o in laterizio con altezza da terra non inferiore a 2 metri e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancelli metallici con adeguate serrature;
- b) l'area deve essere protetta con impianto TVCC oppure con impianto antintrusione perimetrale/volumetrico. L'impianto a protezione dell'area deve essere regolarmente funzionante e collegato con postazione remota attiva 24 ore su 24. L'Assicurato si impegna ad osservare gli obblighi risultanti dal programma di manutenzione dell'impianto previsto alla casa costruttrice;
- c) relativamente ai danni ai Pannelli, deve essere presente almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:
 - che tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni siano saldati o dotati di testa antimanomissione;
 - che tutti i pannelli e i relativi fissaggi siano protetti da impianto antifurto a fibra ottica collegato con postazione remota attiva 24 ore su 24.

Inoltre, per impianti a terra aventi valore superiore a 100.000 euro, è necessario che sia stipulato contratto con istituto di vigilanza che garantisca contrattualmente l'intervento in caso di allarme. A seconda del tempo di intervento dell'istituto di vigilanza, l'indennizzo viene effettuato come segue:

- con intervento oltre i 30 minuti ma entro 2 ore dal ricevimento del primo allarme, viene applicato uno scoperto del 30%;
- con intervento oltre le 2 ore ma entro le 5 ore dal ricevimento del primo allarme, viene applicato uno scoperto del 50%;
- con intervento oltre le 5 ore dal ricevimento del primo allarme decade il diritto all'indennizzo dei danni.

2) Impianti installati su tetto

Per le installazioni su tetti, oppure su superfici ad altezza uguale/superiore a 2,5 metri dal suolo:

- devono essere installati su tetti di edifici abitati o comunque non abbandonati;
- tutti i pannelli devono essere ancorati ai relativi supporti mediante bulloni o mediante sistemi che ne impediscano la rimozione con mezzi ordinari (quali cacciavite, chiave inglese ecc.).

3) Danni alla Cavetteria

Per l'operatività della garanzia i cablaggi e cavi devono essere interrati e i tombini chiusi con chiusura a prova di manomissione o con altro mezzo che la tecnica e lo stato dell'arte prevede e consiglia di utilizzare.

La garanzia è prestata fino al 20% dell'importo indennizzabile a termini di polizza per la garanzia furto con il massimo di 20.000 euro. In caso di furto dei cavi in rame, il sinistro verrà indennizzato con l'applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo raddoppiato rispetto a quanto indicato sulla Scheda di polizza.

Per le garanzie di cui al punto 1), 2) e 3), l'assenza o la mancata operatività anche di uno solo dei sistemi di sicurezza previsti comporta la non indennizzabilità del sinistro.

DMD.7.2 - Operatività della garanzia atti vandalici e dolosi - Terrorismo e sabotaggio organizzato

Relativamente ai danni derivanti da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, la garanzia è operante alle seguenti condizioni:

- le installazioni a terra devono essere ubicate all'interno di area completamente provvista di recinzione metallica o in calcestruzzo armato o in laterizio con altezza da terra non inferiore a 2 metri e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancelli metallici con adeguate serrature;
- le installazioni sul tetto devono essere a servizio di fabbricati abitati o con attività in esercizio (sono esclusi gli edifici abbandonati).

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

DMD.7.3 - Operatività della garanzia fenomeno elettrico

Premesso che, ai fini dell'operatività della garanzia fenomeno elettrico, l'impianto elettrico deve essere provvisto di messa a terra a norma di Legge, si dichiara quanto segue:

- a) sono esclusi i danni causati a tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- b) sono esclusi danni da fenomeno elettrico di origine interna. Sono invece compresi in garanzia quelli di origine esterna purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione (stabilizzatori, trasformatori, sistemi di continuità o, per i piccoli computer d'ufficio, interruttore differenziale ovvero salvavita) contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

In caso di sinistro, i danni saranno indennizzati come segue:

- se la variazione di tensione danneggia congiuntamente l'impianto assicurato e i sistemi di protezione, il danno sarà indennizzato applicando lo scoperto, il minimo di scoperto e il limite di indennizzo riportati sulla Scheda di polizza;
- se la sovratensione colpisce l'impianto senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno sarà indennizzato con l'applicazione di uno scoperto del 25%, fermi il minimo di scoperto e il limite di indennizzo riportati sulla Scheda di polizza;
- se al momento del sinistro non esistono o non sono stati attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna saranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 50%, fermi il minimo di scoperto e il limite di indennizzo riportati sulla Scheda di polizza.

DMD.7.4 - Operatività della garanzia guasti macchina

Non sono indennizzati i danni a:

- utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti del macchinario assicurato.

Ai fini dell'efficacia della garanzia, l'Assicurato deve:

- attenersi alle istruzioni del costruttore circa la modalità d'uso e di manutenzione a suo carico;
- garantire un piano di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario. Tali interventi devono essere effettuati da personale specializzato interno od esterno all'azienda.

Nel caso di macchinari nuovi di fabbrica, la prima revisione deve essere eseguita entro i termini e nei modi previsti dal fornitore. In caso di inadempienza dei predetti obblighi, l'Assicurato decade dal diritto di risarcimento.

Alla stipula del contratto assicurativo, se l'età media del macchinario oggetto della garanzia è superiore ai 7 anni di vetustà, l'Assicurato deve dimostrare di aver provveduto ad accurata manutenzione programmata e documentata in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione dei macchinari stessi.

Il piano di manutenzione di motori, turbine a gas o a vapore, per prevenire il verificarsi di danni, dovrà prevedere che l'assicurato periodicamente e a sue spese, svolga accurata revisione del motore completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 20.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo 3 anni dall'ultima revisione o dal primo collaudo.

La determinazione del danno alle camicie smontabili ed alle teste dei cilindri, inclusi accessori e pistoni, viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, fino ad un massimo del 50%. Il presente articolo è valido per i motori la cui vetustà è superiore a due anni dalla data del primo collaudo.

Limitatamente agli impianti di energia eolica, sono esclusi:

- i danni dovuti al superamento dei parametri fisici di funzionamento, caratteristici dell'impianto, prescritti dal costruttore. In particolare la garanzia non è operante se non sono funzionanti i dispositivi di sicurezza, quali i sistemi frenanti, che rallentano e frenano la velocità di rotazione del rotore quando l'elevata velocità del vento supera la soglia massima tollerata, prescritta dalla ditta costruttrice;
- la base di fondazione, palo e/o tralicci di sostegno.

Limitatamente ad impianti con motore a olio vegetale o gasolio sono esclusi:

- guasti, distruzioni o danni alle Cose Assicurate ed ogni conseguente danno da interruzione di attività, se il combustibile fornito all'impianto non è di qualità compatibile e non soddisfa in ogni momento le specifiche tecniche scritte relative al combustibile (incluse, ma non limitate a pressione, temperatura, potere calorifico, punto di rugiada degli idrocarburi) fornite dal costruttore o fornitore. Resta inteso che tutte le specifiche del combustibile saranno monitorate con appropriati mezzi tecnici secondo le migliori modalità per assicurare che la fornitura di combustibile sia mantenuta in ogni momento entro le specifiche tecniche;

- **a seguito di micro interruzione dell'energia elettrica, i danni subiti da pompa e pompante della pompa di iniezione, iniettori e spilli degli iniettori, filtri del combustibile, tubi di adduzione del combustibile, camera di combustione.**

In caso di danni in serie (solamente per danni derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio), a parziale deroga di quanto stabilito all'art. DMD.6

- Esclusioni, gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:

1° sinistro = 100% dell'indennizzo

2° sinistro = 70% dell'indennizzo

3° sinistro = 40% dell'indennizzo

4° sinistro = 20% dell'indennizzo

5° sinistro = nessun indennizzo

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza. In nessun caso L'Assicurazione pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito sulla Scheda di polizza.

DMD.7.5 - Operatività delle garanzie in caso di coesistenza con polizze leasing

A parziale deroga di quanto stabilito all'articolo DMD.6 - Esclusioni, se le Cose Assicurate sono oggetto di locazione finanziaria e già assicurati con specifica polizza, la presente copertura opererà come segue:

- 1) per il loro intero valore relativamente ad eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- 2) per l'eccedenza, fino a concorrenza del loro effettivo valore, relativamente agli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

DMD.7.6 - Operatività della garanzia Ricorso terzi L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- **da furto;**
- **derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente a lui derivanti dalla Legge;**
- **derivanti da Responsabilità Civile professionale;**
- **gli importi che l'Assicurato è tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;**
- **derivanti dall'amianto e connessi.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;**
- **quando il Contraente o l'Assicurato non sono una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente.**
- **le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare L'Assicurazione delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e L'Assicurazione avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Assicurazione

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

DMD.7.7 - Operatività della garanzia eventi atmosferici

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine che interessino tendostrutture, a parziale deroga di quanto stabilito all'articolo DMD.6 - Esclusioni, sono assicurate esclusivamente le tendostrutture (a membrana fissa o a doppia membrana) che costituiscono copertura fissa ed integrata delle vasche in cemento armato dei biodigestori e/o accumulatori pressostatici per biogas (come da DM 24 novembre 1984 norme di sicurezza e l'accumulo del gas naturale G.U. 15 gennaio 1985, n.12), la cui vetustà è superiore a 1 anno dalla data del primo collaudo.

La determinazione del danno viene eseguita tenendo conto del degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 15% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno, fino ad un massimo del 50%. La presente estensione è prestata con un limite di indennizzo di 200.000 euro per sinistro e per annualità assicurativa.

DMD.8 - Franchigie e scoperti

Salvo quanto espressamente specificato nei singoli articoli e riportato nella Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti, il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo precisato sulla Scheda di polizza.

Esempio di liquidazione indennizzo
<p><u>Esempio 1 - Ipotesi di sinistro causato da un evento atmosferico: il danno ammonta a 5.000 euro</u></p> <p>Somma assicurata: 100.00000 euro Limite di indennizzo garanzia Eventi Atmosferici: 30.000,00 Euro Scoperto garanzia Eventi Atmosferici: 10% con minimo di 1.000,00 euro</p> <p><u>Calcolo indennizzo:</u> Calcolo scoperto 10% x 5.000,00 = 500,00 Euro In questo caso, essendo lo scoperto inferiore al minimo stabilito, lo scoperto applicato sarà 1.000,00 euro Indennizzo = 5.000 euro (importo danno) - 1.000,00 euro (scoperto) = 4.000,00 euro (importo liquidato)</p> <p><u>Esempio 2 - Ipotesi di sinistro causato da evento atmosferico: il danno ammonta a 50.000 euro</u></p> <p>Somma assicurata: 100.000,00 euro Limite di indennizzo garanzia Eventi Atmosferici: 30.000,00 euro Scoperto garanzia Eventi Atmosferici: 10% con il minimo di 1.000,00 euro</p> <p><u>Calcolo indennizzo:</u> Calcolo scoperto 10% x 50.000,00 = scoperto applicato 5.000,00 euro 50.000,00 euro (importo danno) - 5.000,00 euro (scoperto) = 45.000,00 euro In questo caso, essendo stabilito limite di indennizzo di 30.000,00 euro, l'importo liquidato sarà 30.000,00 euro</p>

DMD.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo L'Assicurazione potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata.

DMD.10 - Forza maggiore

In caso di danni dovuti ad eventi di forza maggiore per i quali è stabilita l'erogazione di fondi speciali per la ricostruzione delle Cose Assicurate o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, l'Assicurato ha l'obbligo di attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione. Se l'erogazione del contributo avviene successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte dell'Assicurazione, il Contraente si impegna a restituire detto importo all'Assicurazione. Se l'erogazione avviene prima del pagamento dell'indennizzo, lo stesso verrà ridotto dell'importo erogato.

DMD.11 - Valore Assicurabile

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose Assicurate, cioè il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono comprese le spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo e le imposte se queste non possono essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

DMD.12 - Deroga alla regola proporzionale

Se al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 10% risulta inferiore o uguale al costo di rimpiazzo a nuovo, non si applicherà la regola proporzionale. Diversamente, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori, ai sensi dell'art. 1907 C.C.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Ogni danno	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Spese di demolizione e sgombero	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	10% dell'indennizzo con il limite riportato sulla Scheda di polizza
Ricorso terzi	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Ricorso terzi - Danni da interruzione/sospensione di beni e attività	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	10% del massimale riportato sulla Scheda di polizza
Strade e piste di accesso alle turbine eoliche	10%	1.000 euro	15.000 euro
Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Maggiori spese per trasporti aerei	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza

Furto e/o tentativo di furto	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Furto con caratteristiche fabbricato e mezzi di chiusura non conformi	20%	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Furto - cavetteria in genere	20%	vedi Scheda di polizza	20.000 euro
Furto - cavi in rame	30%	il doppio del minimo scoperto riportato sulla Scheda di polizza	20.000 euro
Fenomeno elettrico - danno congiunto all'impianto e ai mezzi di protezione	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Fenomeno elettrico – danno all'impianto senza danni ai mezzi di protezione	25%	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Fenomeno elettrico - danno all'impianto senza attivazione dei mezzi di protezione	50%	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Fenomeno elettrico - estensione batterie e accumulatori	20%	vedi Scheda di polizza	il limite previsto per la garanzia Fenomeno Elettrico con il massimo del 20% del valore dell'impianto
Guasti macchina	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Errata manovra	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Eventi atmosferici	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Eventi atmosferici - tendostrutture	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	200.000 euro per sinistro/anno
Gelo	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Sovraccarico neve	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Terremoto	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Inondazione e alluvione	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza

Inondazione e alluvione - Frangimento, cedimento o smottamento del terreno	20%	minimo di scoperto per garanziaInondazione e Alluvione riportato sulla Scheda di polizza	30% della somma assicurata per la garanzia Inondazione e Alluvione con il limite di 300.000 euro
Terrorismo e sabotaggio organizzato	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza

DIE - SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Che cosa posso assicurare

DIE.1 - Che cosa si assicura

Si assicurano le perdite patrimoniali conseguenti a danno indennizzabile a termini della precedente Sezione DMD - Danni Materiali Diretti.

Contro quali danni posso assicurarmi

DIE.2 - Danni da interruzione di esercizio (BASE)

L'Assicurazione, alle condizioni della presente polizza e nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di polizza, indennizza l'Assicurato delle eventuali perdite degli incentivi dal GSE, se previste, e impossibilità di vendere l'energia al Gestore conseguenti la mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causate da un danno indennizzabile a termini della precedente Sezione DMD – Danni Materiali Diretti.

DIE.3 - Condizioni aggiuntive

Le seguenti Condizioni aggiuntive si intendono operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza.

DIE.3.1 - Estensione danni da interruzione di esercizio (OPZIONALE)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. DIE.2 - Danni da interruzione di esercizio, L'Assicurazione indennizza l'Assicurato delle eventuali perdite degli incentivi dal GSE, se previste, e l'impossibilità di vendere l'energia al Gestore a seguito di danni materiali e diretti alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione dell'azienda distributrice che impediscano il dispacciamento dell'energia prodotta dalle Cose Assicurate.

La franchigia temporale prevista sulla Scheda di polizza si intenderà raddoppiata.

DIE.3.2 - Maggiori spese (OPZIONALE)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. DIE.2 - Danni da interruzione di esercizio, ferme restando tutte le altre condizioni previste, L'Assicurazione indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese supplementari documentate per l'acquisto di energia elettrica se necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate.

La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Non saranno pertanto considerate ai fini dell'indennizzo le spese sostenute dopo tale data.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

DIE.4 - Condizioni di assicurabilità

La copertura di cui alla presente Sezione è operante a condizione che:

- il macchinario sia collegato alla rete;
- il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore.

Limitatamente ad impianti di potenza superiore a 50 kw, è condizione essenziale per l'efficacia della copertura che l'Assicurato garantisca un piano di manutenzione ed un contratto di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario.

DIE.5 - Esclusioni

L'Assicurazione non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro causato da:

- a) **eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione (sono da considerarsi tali in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore);**
- b) **limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza delle Cose Assicurate, a seguito di provvedimenti di governo o di altre autorità;**
- c) **impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato a seguito di interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività;**
- d) **mancata disponibilità da parte dell'Assicurato del capitale sufficiente per riparare o rimpiazzare le cose distrutte o danneggiate;**
- e) **revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o rimpiazzo delle cose danneggiate o distrutte;**
- f) **sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;**
- g) **difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;**
- h) **mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;**
- i) **penali, indennità o multe dovute a Terzi;**
- j) **giornate di sospensione dell'attività assicurata rese necessarie, per qualunque motivo, in assenza di sinistro.**

DIE.5.1 - Esclusione Malattie

Sono esclusi tutti i danni, le interruzioni di attività e/o qualsiasi altro danno derivanti, direttamente o indirettamente, da epidemie e/o pandemie.

Ai sensi della presente esclusione, per pandemia si intende qualsiasi malattia o agente patogeno dichiarati come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Ai sensi della presente esclusione, per epidemie si intende qualsiasi malattia o agente patogeno:

- **previsti dal Piano Pandemico nazionale o da analoghe leggi/disposizioni legislative emesse da autorità governative di altri Paesi;**
- **definiti in seguito a uno stato di epidemia dal Governo Italiano o da altre agenzie autorizzate dal Governo Italiano o da Governi di altri Stati.**

La presente esclusione si intende valida a partire dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiara la pandemia o l'Autorità Governativa o le Agenzie autorizzate degli altri Paesi dichiarano lo stato di pandemia e/o epidemia.

DIE.6 - Delimitazioni operatività delle garanzie

DIE.6.1 - Operatività dell'Estensione danni da interruzione di esercizio

L'estensione di garanzia, di cui all'art. DIE.3.1 - Estensioni danni da interruzione di esercizio, non è operante per danni causati da terremoto, inondazione, alluvione ed allagamento e atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

DIE.6.2 - Operatività Maggiori spese

L'Assicurazione non indennizza le maggiori spese, di cui all'art. DIE.3.2 - Maggiori spese, conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- 1) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- 2) difficoltà di reperimento di energia imputabile a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.**

La garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

La garanzia è prestata con l'applicazione di franchigie, scoperti e limite di indennizzo indicati sulla Scheda di polizza.

DIE.7 - Somma Assicurata

Per somma assicurata si intende l'importo, indicato in Scheda di polizza, ottenuto moltiplicando la quantità di energia netta prodotta (espressa in KWh) durante l'ultimo esercizio finanziario, per il ricavo unitario di energia (espresso in KWh) cui vengono aggiunti eventualmente i contributi pubblici a vario titolo erogati se previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

DIE.8 - Regolazione del premio

La garanzia di cui alla presente Sezione è soggetta a regolazione del premio secondo i criteri di seguito riportati:

a) Determinazione del premio

Il premio è convenuto in base all'ammontare della Somma Assicurata, determinata come indicato al precedente articolo DIE.7 - Somma assicurata, e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza. Esso è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio (somma assicurata), fermo il premio minimo di garanzia stabilito in polizza, comunque acquisito dall'Assicurazione. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto all'Assicurazione i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in Polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi all'emissione della relativa appendice.

Se il Contraente omette di comunicare all'Assicurazione i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in Polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, L'Assicurazione considererà l'omessa dichiarazione dei dati di consuntivo una implicita dichiarazione di assenza di variazioni rispetto al valore preventivato.

Pertanto, entro 120 giorni dalla fine del periodo assicurativo, verrà emessa e perfezionata l'appendice di regolazione a premio zero.

b) Premio anticipato

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

L'Assicurazione ha diritto ad effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dall'Assicurazione di eseguire gli accertamenti.

d) Sanzioni

- 1) Se espletati i controlli di cui al punto c), risulta dovuta una differenza attiva di premio a favore dell'Assicurazione, per i sinistri accaduti tra le ore 24:00 del 60° giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24:00 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3).
- 2) Se per inesatte dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare all'Assicurazione la differenza dovuta.
- 3) Per i sinistri che si sono verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, L'Assicurazione è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri L'Assicurazione ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
- 4) Se ricorre quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), L'Assicurazione ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

DIE.9 - Periodo di indennizzo e franchigia

a) Periodo di indennizzo

Il periodo di indennizzo è il periodo di tempo che decorre dal momento in cui si verifica l'interruzione a seguito di un evento previsto alla Sezione Danni Materiali e Diretti e termina nel momento del ripristino o riparazione del bene assicurato. Il periodo massimo di indennizzo, per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa, non potrà superare i giorni riportati sulla Scheda di polizza.

b) Franchigia

La franchigia temporale pattuita per ogni sinistro è pari a quella riportata sulla Scheda di polizza e decorre dal momento in cui si verifica l'interruzione. Per gli impianti eolici, limitatamente ai guasti macchina, fenomeno elettrico, fulminazione e trombe d'aria, è applicata una franchigia temporale pari a 15 giorni.

DIE.10 - Sospensione dell'assicurazione

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente Polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte

della stessa che continua ad essere in attività.

Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dall'Assicurazione

DIE.11 - Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la Somma Assicurata risulta inferiore alla somma calcolata come da art. DIE 7 - Somma assicurata della presente sezione, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Ogni danno	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Maggiori spese	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza

RC - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

Che cosa posso assicurare

RC.1 - Che cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC.2 - Responsabilità Civile verso Terzi (BASE)

La garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alla proprietà e all'esercizio dell'impianto assicurato nonché in relazione alla produzione e vendita di energia elettrica tramite tale impianto.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso di prestatori di lavoro.

RC.2.1 - Rivalsa del gestore di rete (BASE)

In deroga al punto m) di cui all'art. RC.4 - Esclusioni, L'Assicurazione tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in caso di rivalsa del Gestore della Rete per danni a terzi causati dall'energia elettrica prodotta dall'Assicurato e ceduta al Gestore della Rete. La presente estensione di garanzia viene prestata per le denunce presentate per la prima volta durante la validità del contratto e per fatti accaduti per la prima volta durante la validità del contratto. La garanzia è prestata con un massimale di 500.000 euro per sinistro e per anno.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia Responsabilità Civile Terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altroparente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto sopra;
- tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

RC.4 - Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile Terzi non comprende i danni:

- a) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto presente nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- b) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore, da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore, da impiego di aeromobili;
- c) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- d) alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo, alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;
- f) a condutture ed impianti sotterranei;
- g) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- h) da furto;
- i) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
- j) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- k) derivanti da Responsabilità Civile professionale;
- l) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro;
- m) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- n) da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o consegna degli stessi, da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi;
- o) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- p) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- q) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive, derivanti da campi elettromagnetici;
- r) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- s) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- t) di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- u) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- v) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
- w) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in

genere;

- x) direttamente o indirettamente derivanti da guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- y) direttamente o indirettamente, causati da - o verificatisi in occasione di - atti di terrorismo, a prescindere dal ricorrere, contestuale o meno, nelle circostanze del sinistro di concause di qualsiasi natura. In caso di controversia sull'applicabilità della presente esclusione, spetta all'Assicurato l'onere di provare che il danno non è stato causato da - o non si è verificato in occasione di - atti di terrorismo, così come precisato nelle definizioni di Polizza;
- z) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista.

RC.5 - Franchigia

In caso di danno risarcibile a termini della presente Sezione, l'indennizzo sarà liquidato previa deduzione della franchigia riportata sulla Scheda di polizza.

Esempio di liquidazione indennizzo
<u>Ipotesi di sinistro RCT per danni a persona: il danno ammonta a 20.000 euro</u> Massimale garanzia RCT: 1.000.000 euro Franchigia garanzia RCT: 500 euro <u>Calcolo indennizzo:</u> 20.000 euro (importo del danno) - 500 euro (franchigia) = 19.500 euro (importo liquidato)

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimi di scoperto	Limite di indennizzo
Ogni danno	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza
Rivalsa Gestore rete	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza	vedi Scheda di polizza

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione della Polizza.

Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

SXDMDDIE – Valida per le Sezioni Danni Materiali Diretti e Danni da Interruzione di Esercizio

SXDMDDIE.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni dell'Assicurazione prima della riparazione; le relative spese sono a carico dell'Assicurazione secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C;
- b) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Assicurazione entro 3 giorni da quando ne è venuta conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- in caso di sinistro presumibilmente doloso, nei 5 giorni successivi, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
- inviare copia di tale dichiarazione a L'Assicurazione;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. L'Assicurazione si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite. Non ottemperando alla richiesta dell'Assicurazione, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b). Lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'Assicurazione, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura estetica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

SXDMDDIE.2 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

SXDMDDIE.3 - Onorari dei periti

In caso di danno indennizzabile a termini di Polizza, L'Assicurazione rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito (purché iscritto ad un'associazione peritale o un albo professionale) che il Contraente sceglie e nomina conformemente al disposto del punto SXDMDDIE.7 - Procedura per la

valutazione del danno, nonché l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente all'Assicurazione della relativa documentazione a prova delle spese sostenute. L'Assicurazione provvede al rimborso sino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo e con il limite massimo indicato sulla Scheda di polizza.

SXDMDDIE.4 - Onorari di ingegneri e consulenti

In caso di danno indennizzabile a termini di Polizza, L'Assicurazione rimborsa le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, sostenute per la ricostruzione o al ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria. L'Assicurazione provvede al rimborso entro il limite massimo indicato sulla Scheda di polizza.

SXDMDDIE.5 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto SXDMDDIE.1 - Obblighi in caso di sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose Assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al punto SXDMDDIE.1 - Determinazione del danno;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto degli articoli SXDMDDIE.1 - Determinazione del danno e SXDMDDIE.1 - Determinazione dell'indennizzo.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

SXDMDDIE.6 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente, o l'Assicurato, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

SXDMDDIE.7 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Assicurazione e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

SXDMDDIE.8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati dal Contraente e dall'Assicurazione. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SXDMDDIE.9 - Ispezione delle Cose Assicurate

L'Assicurazione ha sempre il diritto di visitare le Cose Assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

SXDMDDIE.10 - Buona fede

A parziale deroga di quanto riportato agli articoli NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e NC.3 - Aggravamento del rischio, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, se tali omissioni o inesattezze sono avvenute senza dolo o colpa grave. L'Assicurazione conserva il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

SXDMDDIE.11 - Rinuncia alla rivalsa

L'Assicurazione rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SXDMDDIE.12 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, L'Assicurazione provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dell'articolo DMD.6 - Esclusioni, lettera d). Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei Rappresentanti Legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata.

SXDMD - Sezione Danni Materiali Diretti

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXDMD.1 - Determinazione del danno

La determinazione del danno è eseguita secondo i seguenti criteri:

- per i Macchinari è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente (non è economicamente conveniente quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo), al costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi. L'Assicurazione non corrisponderà somma superiore al doppio del valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato;
- relativamente ai danni da guasto macchina e fenomeno elettrico, nel caso in cui la riparazione del danno non risulti economicamente conveniente (non è economicamente conveniente quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo), la determinazione del danno sarà effettuata sulla base del valore del bene allo stato d'uso.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti e le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. L'Assicurazione ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

SXDMD.2 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso all'Assicurazione appena ne hanno avuto notizia.

Le cose recuperate diventano di proprietà dell'assicurazione se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente o l'Assicurato rimborsi all'assicurazione l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece L'Assicurazione ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dall'Assicurazione per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, L'Assicurazione è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

SXDIE - Sezione Danni da Interruzione di Esercizio

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXDIE.1 - Determinazione dell'indennizzo


Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- 1) si stima la quantità di energia netta che si sarebbe potuta produrre nel periodo interessato dal sinistro (espressa in KWh) rilevando la quantità di energia prodotta nei 12 mesi antecedenti a quello del sinistro, tenendo conto di tutte quelle circostanze che ne avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione nel periodo interessato dal sinistro se questo non fosse avvenuto. Se il sinistro avviene durante il primo anno di funzionamento dell'impianto, si farà riferimento ai dati di Budget o ai dati previsionali documentati dalle schede tecniche dell'impianto come previsto all'art. DIE.7 - Somma Assicurata;
- 2) si rileva la quantità di energia netta (espressa in KWh) comunque prodotta durante il periodo di riduzione/interruzione dell'esercizio;
- 3) la differenza tra i punti 1) e 2) viene moltiplicata per il ricavo unitario di energia (€/KWh) contrattualizzato dal Contraente/Assicurato con il gestore della rete per il periodo in oggetto;
- 4) si stima la quantità di energia incentivabile che si sarebbe potuta produrre nel periodo interessato dal sinistro, tenendo conto di tutte quelle circostanze che ne avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione nel periodo interessato dal sinistro se questo

non fosse avvenuto. Se il sinistro avviene durante il primo anno di funzionamento dell'impianto, si farà riferimento ai dati di Budget o ai dati previsionali documentati dalle schede tecniche dell'impianto come previsto all'art. DIE.7 - Somma Assicurata;

- 5) si rileva la quantità di energia incentivabile (espressa in KWh) comunque prodotta durante il periodo di riduzione/interruzione dell'esercizio;
- 6) la differenza tra i precedenti punti 4) e 5) viene moltiplicata per il valore dell'incentivo se previsto dalla Legge;
- 7) all'importo determinato dalla somma dei precedenti punti 3) e 6) va sottratto l'importo dei Costi Variabili attinenti alla produzione di energia venuti a cessare in seguito al fermo o alla riduzione dell'attività dell'impianto (espresso in Euro);
- 8) all'importo così ottenuto vanno aggiunte le Spese Supplementari di cui all'art. DIE.3.2 - Maggiori spese.

LA FORMULA PER IL CALCOLO DELLE PERDITE DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO E MANCATO INCENTIVO



SXRC - Sezione Responsabilità Civile Terzi

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXRC.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente e dall'Assicurazione.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SXRC.2 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico dell'Assicurazione secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Assicurazione entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La

denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;

- 3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

SXRC.3 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

L'Assicurazione assume, qualora ne abbia interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione all'Assicurazione a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico dell'Assicurazione le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite fra L'Assicurazione e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'Assicurazione non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SXRC.4 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, L'Assicurazione provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 60 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

--